II ° Aggiornamento

Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale

(PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)

Valutazione Ambientale Strategica

Informazione sulla decisione

Dichiarazione di sintesi

(art. 17, comma b, del d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.)

ALLEGATO 2

Modalità di recepimento delle "*Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*"

Novembre 2022

Autorità proponente/procedente:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica:

Ministero della Transizione Ecologica

Premessa

Questo documento, sviluppato nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica per il "Secondo Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale" (PGDAC.3), intende delineare il livello di recepimento delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni espresse dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (di seguito anche "DG ABAP")– Servizio V del Ministero della Cultura, dagli Uffici territoriali del Ministero della Cultura (di seguito anche "MIC") e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province autonome, comprese nel Parere prot. 33654-P del 16.9.2022, e costituenti parte integrante del Decreto Ministeriale n.376 del 30.9.2022, Decreto con cui il Ministro della Transizione Ecologia (di seguito anche "MITE"), di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso Parere motivato positivo con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni.
In particolare, nell'esplicitazione del parere, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP), analizzata la documentazione di Piano e del Rapporto Ambientale (di seguito anche "RA"), tenendo conto dei pareri espressi in fase di consultazione dagli uffici territoriali e di settore del MIC, ha definito:

- n. 8 **osservazioni/condizioni** (classificate, in questo documento, con codice progressivo da O.01 a O.08);
- n.14 **raccomandazioni** (classificate, in questo documento, con codice progressivo da R.01 a R.14).

con l'indicazione, rivolta all'Autorità Procedente/Proponente, di recepire sia le osservazioni, condizioni e raccomandazioni di cui sopra, sia quelle espresse dagli Uffici territoriali e settoriali, ricomprese nel parere 33654-P del 16/09/2022 ("*da pag. 8 a pag. 2*").
Nel seguito si riportano le Osservazioni/condizioni e Raccomandazioni avanzate e relative deduzioni/azioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (di seguito anche "ABDAC"), nonché quelle relative alle osservazioni, condizioni e raccomandazioni pervenute, in fase di istruttoria, dagli uffici territoriali e settoriali del MIC. Nello specifico, il suddetto quadro è stato così articolato:

- Parte 1 - Osservazioni/condizioni della DG ABAP;
- Parte II – Raccomandazioni della DG ABAP;
- Parte III – Osservazioni, Condizioni e raccomandazioni degli Uffici territoriali del MIC, Soprintendenze e Parchi Archeologici.

Si evidenzia che quanto qui espresso in termini di recepimento delle osservazioni, raccomandazioni e condizioni di cui sopra, integra, a tutti gli effetti, gli indirizzi ambientali per la fase di attuazione delle misure strutturali del PGDAC riportati nel capitolo 12 del Rapporto Ambientale.

PARTE 1 - OSSERVAZIONI/CONDIZIONI DELLA DG ABAP

Nella tabella seguente sono riportate le indicazioni e le osservazioni avanzate nell'espressione del Parere della DG ABAP e le conseguenti deduzioni/azioni dell'Autorità di bacino.

Codice	Osservazioni/condizioni	Deduzioni/azioni
O.01	*Per tutto ciò che attiene alle osservazioni, condizioni e raccomandazioni di livello territoriale, più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio Il (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio lii (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di attuazione del Piano e delle attività di monitoraggio del Piano stesso, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti, approfondimenti ed aggiornamenti sul quadro vincolistico.*	Vedi quanto riportato più avanti, nella parte III, relativa alle osservazioni, condizioni avanzate dagli uffici territoriali e settoriali del MIC.
O.02	*Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano di Gestione con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente, sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC:* *SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: http://www.sitap.beniculturali.it/* *CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: http://www.cartadelrischio.benicultu raIi.it/* *VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincolilnRete/vir/utente/login (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)* *Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: http://www.unesco.it/ SIGEC- Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo:* *http://www.iccd.beniculturaIi.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo sigec* *OPEN DATA MiC - piattaforma interoperabile user-friendly consultabile all'indirizzo: http://dati.beniculturali.it/*	Nello sviluppo delle analisi condotte nel RA si è fatto riferimento ai dati resi disponibili dalle piattaforme informative territoriali (geoportali) delle Regioni interessate e le banche dati del Ministero dei Beni Culturali.
O.03	*Nel quadro di riferimento normativo, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:* *la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra {Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279*	Il Quadro di riferimento normativo del RA è stato integrato tenendo conto di quanto segnalato nell'osservazione.

Codice	Osservazioni/condizioni	Deduzioni/azioni
	{in Gazz. Uff. Suppi. Ord. N. 87 dell'll aprile 1958); *la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 {in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);* *la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppi. Ord. N. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);* *la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);* *la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppi. Ord. N. 49 del 24 febbraio 1976);* *la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);* *la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.l 76);* *la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultura/ Heritage), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;* *la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention far the Safeguarding of the lntangible Cultura/ Heritage}, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;* *la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultura/ expressions), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;* *la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);* *la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro {Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;* *la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);* *la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).*	
O.04	*A) Per quanto attiene al rapporto del PGDAC.3 per il ciclo 2021-*	A) Nel RA sono state effettuate le analisi di

Codice	Osservazioni/condizioni	Deduzioni/azioni
	2027 con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene all'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere svolti, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del piano paesaggistico regionale, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.: "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette"). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale.	coerenza esterna (vedi capitolo 8) e interna (vedi capitolo 9). Per quanto riguarda, in particolare, la coerenza esterna (che, vale la pena rammentare, *"verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano con gli obiettivi e principi di sostenibilità ambientali desunti dai piani gerarchicamente sovraordinati […]*), questa è stata effettuata ponendo in stretta relazione gli obiettivi di sostenibilità delle politiche e strategie comunitarie e le pianificazioni generali e settoriali, di livello Nazionale e Regionali che, a tali strategie comunitarie, direttamente, si richiamano e raccordano. Relativamente al livello di coerenza del PGDAC rispetto agli obiettivi di tutela paesaggistica pianificazione paesaggistica regionale si rimanda a quanto riportato nella Tabella 36 per la voce "Pianificazione Paesaggistica" e nel paragrafo 8.1.2.2 "Piani territoriali e Piani paesaggistici regionali".
	B) Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc.) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).	B) Premesso che le azioni del PGDAC.3 si riferiscono ad interventi non sempre compiutamente delineati dal punto di vista progettuale, e che, pertanto, non è possibile in questa sede effettuare una valutazione accurata degli impatti delle singole misure, nel RA al capitolo 10 è stata effettuata l'identificazione, descrizione e stima qualitativa dei potenziali effetti delle misure del PGDAC.3 su "Risorse culturali e Paesaggio", condotta secondo due fasi di analisi: la prima, di carattere qualitativo, volta a valutare le implicazioni (positive o negative) delle diverse tipologie di misura del Piano su tale aspetto ambientale. La seconda, di carattere analitico, effettuata con un approccio più analitico, volta valutare, per ogni misura del Piano, in relazione al tipo ed entità di intervento e alla sensibilità del contesto coinvolto, il livello di attenzione da porre nello sviluppo delle successive fasi attuative.
O.05	*Per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i Piani di gestione dei siti UNESCO, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione / programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.*	Per quanto riguardo l'analisi di coerenza esterna e interna si rimanda a quanto sopra riportato in risposta alla richiesta di cui al punto O.04 A). Per quanto riguarda invece la possibilità di effettuare, in questa fase, una verifica puntuale "delle interferenze, dirette o indirette, con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente", si ribadisce quanto già espresso precedentemente, nella premessa alla risposta alla richiesta di cui al punto O.04 B).

	B) Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc.) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).	B) Premesso che le azioni del PGDAC.3 si riferiscono ad interventi non sempre compiutamente delineati dal punto di vista progettuale, e che, pertanto, non è possibile in questa sede effettuare una valutazione accurata degli impatti delle singole misure, nel RA al capitolo 10 è stata effettuata l'identificazione, descrizione e stima qualitativa dei potenziali effetti delle misure del PGDAC.3 su "Risorse culturali e Paesaggio", condotta secondo due fasi di analisi: la prima, di carattere qualitativo, volta a valutare le implicazioni (positive o negative) delle diverse tipologie di misura del Piano su tale aspetto ambientale. La seconda, di carattere analitico, effettuata con un approccio più analitico, volta valutare, per ogni misura del Piano, in relazione al tipo ed entità di intervento e alla sensibilità del contesto coinvolto, il livello di attenzione da porre nello sviluppo delle successive fasi attuative.
		Tale verifica potrà essere effettuata, nel rispetto della normativa, nella fase di progettazione preliminare degli interventi.
O.06	*Il Piano di Monitoraggio VAS risulta prevalentemente concentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali e non presenta precise indicazioni sul monitoraggio delle possibili problematiche connesse al paesaggio, al patrimonio culturale e ai siti UNESCO. Considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sui beni delle aree oggetto di intervento, si suggerisce di implementare ulteriormente il set di indicatori proposto. Di seguito si riportano alcuni esempi:* *Indicatore 1: strumento per la tutela delle aree agricole di pregio, finalizzato a garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole.* *Indicatori 2 e 3: strumenti per la tutela delle aree di valore culturale e paesaggistico e delle aree caratterizzate da elementi culturali e paesaggistici tutelati per legge, aventi il fine di conservare lo stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto. Tali indicatori potrebbero riferirsi anche al patrimonio culturale subacqueo.* *Indicatore 4: strumento per la tutela delle aree di riqualificazione paesaggistica, destinato a garantire la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici.* *Indicatore 5: strumento per la tutela delle aree a rischio paesaggistico, per il cui calcolo si può fare riferimento alla Carta del Rischio.* *Indicatore 6: strumento per la tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, al fine di minimizzare la visibilità delle opere, con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione.* *Indicatori 7 e 8: preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento e preferenza per le aree naturali e abitative con*	L'integrazione del Piano di Monitoraggio VAS con altri indicatori è un'attività già prevista durante la fase di attuazione del PGDAC e nelle successive fasi di aggiornamento. L'elevata difficoltà di inserire nuovi indicatori, anche come quelli evidenziati, sta nella reale possibilità di popolamento del dato nelle varie fasi di monitoraggio. A tal proposito si ribadisce, come già evidenziato per altre richieste da parte di altri SCA, la volontà da parte dell'Autorità di bacino di intraprendere un'attività di concertazione con gli Enti competenti al fine di poter incrementare nel tempo il numero di indicatori e la loro popolabilità. In relazione a tale criticità, infatti, si recepisce il suggerimento del MITE, espresso nel Parere VAS, relativo alla possibilità, in relazione alla integrazione ed alla concertazione necessarie per le attività di monitoraggio, di attivare un Tavolo tecnico di confronto con gli altri Enti competenti al fine di individuare strategie operative finalizzate al superamento delle difficoltà di restituzione delle informazioni ambientali al fine di perseguire un corretto e completo svolgimento delle attività di monitoraggio

	B) Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027 potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli ex lege, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc.) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).	B) Premesso che le azioni del PGDAC.3 si riferiscono ad interventi non sempre compiutamente delineati dal punto di vista progettuale, e che, pertanto, non è possibile in questa sede effettuare una valutazione accurata degli impatti delle singole misure, nel RA al capitolo 10 è stata effettuata l'identificazione, descrizione e stima qualitativa dei potenziali effetti delle misure del PGDAC.3 su "Risorse culturali e Paesaggio", condotta secondo due fasi di analisi: la prima, di carattere qualitativo, volta a valutare le implicazioni (positive o negative) delle diverse tipologie di misura del Piano su tale aspetto ambientale. La seconda, di carattere analitico, effettuata con un approccio più analitico, volta valutare, per ogni misura del Piano, in relazione al tipo ed entità di intervento e alla sensibilità del contesto coinvolto, il livello di attenzione da porre nello sviluppo delle successive fasi attuative.
	buone capacità di assorbimento visivo, per garantire la migliore integrazione paesaggistica delle opere che dovessero risultare maggiormente impattanti.	
O.07	*Ai suggerimenti sopra riportati si aggiunga anche la possibilità di prendere in considerazione gli Indicatori BES Istat 9, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto.* *Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link: https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES 2021.pdf.*	Si rimanda a quanto sopra riportato in risposta alla richiesta di cui al punto O.06.

O.08	*In conclusione, in merito alle tempistiche di presentazione dei risultati del Piano di Monitoraggio si condivide la proposta della CTVIA di renderli noti con cadenza annuale.*	Si fa presente che alcuni indicatori che saranno considerati nell'ambito del monitoraggio VAS sono rappresentati o dipendono da parametri monitorati nell'ambito del monitoraggio ambientale dei corpi idrici effettuato a livello distrettuale con il contributo sostanziale delle Regioni; pertanto, specificatamente per tali indicatori, la frequenza naturale di aggiornamento è quella, triennale, del monitoraggio ambientale per la DQA. Procedere per il monitoraggio di tutti gli indicatori VAS con le frequenze richieste anche dal Parere CTVA nr. 28 del 25.10.2021 (annuali) sarà un obiettivo che si cercherà di perseguire compatibilmente con le difficoltà ad acquisire tali dati al di fuori del monitoraggio operativo e di sorveglianza ai sensi della DQA. Occorre inoltre ribadire, come già espresso nel Rapporto Preliminare, che per molte delle misure del Piano, se attuate, gli effetti sullo stato dei corpi idrici può richiedere tempi lunghi. Sicuramente quindi saranno mantenuti allineati la frequenza dei Report di monitoraggio con i vari momenti di verifica già previsti per ogni ciclo di pianificazione DQA cercando comunque, per quanto possibile di incrementare, la frequenza dei report di monitoraggio.

PARTE II – RACCOMANDAZIONI DELLA DG ABAP

Come detto nel Parere espresso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V del Ministero della Cultura, "*considerata la natura eterogenea degli interventi previsti dal Piano*", sono fornite, "*in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli uffici periferici del MIC, una serie di indicazioni metodologiche di cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale potrà tenere conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole azioni e/o interventi di nuova realizzazione, potenziamento e manutenzione (fase di VIA e successiva fase autorizzatoria ed esecutiva)*".

Di seguito si riportano le suddette Raccomandazioni e conseguenti deduzioni/azioni dell'Autorità di bacino.

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
R.01	*1) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di territorio;*	Tale indicazione è stata esplicitamente recepita nel RA (capitolo 12).
R.02	*2) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che*	Tale indicazione è stata esplicitamente recepita nel RA (capitolo 12).

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
	riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;	
R.03	*3) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e di quelli storici;*	Tale indicazione è stata esplicitamente recepita nel RA (capitolo 12).
R.04	*4) In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);*	Tale indicazione è stata esplicitamente recepita nel RA (capitolo 12).
R.05	*5) Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare nel Rapporto Ambientale anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;*	Le modalità di riconversione di impianti obsoleti è un tema strettamente progettuale che, peraltro, non può che scaturire da una conoscenza profonda dello specifico contesto ambientale, sociale ed economico e dal confronto/partecipazione delle realtà direttamente coinvolte. Nel RA (vedi capitolo 12) si suggerisce che le operazioni di smantellamento e riconversione siano orientate al recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi interessati dalle dismissioni.
R.06	*6) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.* *Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della Cultura.* *A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D.Lgs. 50/2016;*	Tale indicazione è stata esplicitamente recepita nel RA (capitolo 12).
R.07	*Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Piano di Gestione, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);*	In merito alla richiesta effettuata, si precisa che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale non si configura quale soggetto attuatore di "misure strutturali" ovvero di opere infrastrutturali o di interventi che, in ogni caso, implicano trasformazioni dirette del territorio. Pertanto, tale indicazione sarà recepita dai diversi soggetti attuatori (concessionari, consorzi irrigui, enti amministrativi, ecc.) delle singole opere.
R.08	*8) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;*	Tale indicazione dovrà essere recepita in fase di attuazione delle singole opere.
R.09	*9) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto*	Tale indicazione dovrà essere recepita in fase di attuazione delle singole opere.

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
	d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;	
R.10	*10) Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della cultura, le quali prestazioni saranno a carico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;*	L'indicazione di carattere operativo dovrà essere recepita in fase di attuazione delle misure "strutturali". Per quanto riguarda, invece, l'indicazione: secondo cui le "*prestazioni saranno a carico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale*", si ribadisce che l'Autorità di bacino non si configura come soggetto attuatore delle opere. Pertanto gli oneri derivanti dalle prestazioni di natura archeologica indicate nell'osservazione, dovranno essere a carico degli effettivi soggetti attuatori delle singole opere infrastrutturali.
R.11	*11) L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;*	Tale indicazione dovrà essere recepita in fase realizzativa dai soggetti attuatori dei singoli interventi infrastrutturali. Si ribadisce, infatti, che l'Autorità di bacino non si configura come soggetto attuatore delle misure strutturali.
	12) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale;	Tale indicazione dovrà essere recepita in fase di attuazione delle singole opere.
	13) L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;	Tale indicazione dovrà essere recepita in fase di progettazione definitiva dai soggetti attuatori dei singoli interventi infrastrutturali. Si ribadisce, infatti, che l'Autorità di bacino non si configura come soggetto attuatore delle misure strutturali.
	14) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;	I progetti per i quali è prevista l'autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto interessano o interferiscono con i beni tutelati ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004, saranno corredati della "*Relazione paesaggistica*", redatta secondo quanto disposto dal DPCM 12.12.2005 e dalla normativa regionale di riferimento.

PARTE III – OSSERVAZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DEL MIC, SOPRINTENDENZE E PARCHI ARCHEOLOGICI

Nella fase di consultazione effettuata nell'ambito della procedura VAS del PGDAC.3 sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 2356 del 16/02/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 18202 del 31/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;
- nota prot. n. 11054 del 31/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;
- nota prot. n. 11594 del 31/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale;
- nota prot. n. 3610 del 15/09/2021 del Parco Archeologico di Ostia Antica;
- nota prot. n. 21111 del 17/09/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- nota prot. n. 10174 del 30/08/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 4310 del 17/02/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- nota prot. n. 17172 del 01/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 32744 del 08/09/2022 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP
- nota prot. n. 32927 del 09/09/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

Di seguito si riporta il quadro delle osservazioni, condizioni e raccomandazioni avanzati nell'ambito dei suddetti pareri con le relative deduzioni/azioni dell'Autorità di bacino.

1 Regione Abruzzo

1.1.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (prot. n. 2356 del 16/02/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
AB-01	*Questa Soprintendenza ritiene opportuno nei criteri generali del Rapporto Ambientale e nella successiva redazione del Piano un maggior approfondimento dell'effettiva consistenza dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di competenza e del relativo regime di tutela.* *Infatti, nell'analisi del contesto presente nel rapporto preliminare è indicata genericamente la presenza di beni paesaggistici con richiamo anche alle aree di interesse archeologico, ma non si trova alcun riferimento ad aree ed immobili tutelati ai sensi degli articoli 10, 11, 45 e 136 del D.Lgs. 42/2004.* *Si ritiene che tali aree ed immobili debbano essere inserite nelle analisi dei contesti territoriali, ai fini della corretta e attenta verifica, nella stesura del Rapporto Ambientale e del successivo Piano, delle zone interessate da possibili interventi.* *Sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo, potranno essere preventivamente identificati i possibili impatti negativi indotti a livello di singolo progetto. Si suggerisce quindi di considerare:*	Nel RA è stato effettuato, sulla base della consistenza di beni culturali e paesaggistici nel territorio di competenza (vedi par. 10.2.1) la valutazione, per ogni misura del piano, del livello di attenzione progettuale da porre, relativamente agli aspetti "Beni culturali" e "Beni paesaggistici" (Vedi tabella 60 al paragrafo 10.2.4).
AB-02	*la qualità paesaggistica tra gli obiettivi relativi ai "nodi di interesse distrettuale" (Tabella 3 pag. 32) (corrispondente a pag. 39 del successivo Rapporto Ambientale, nel quale è stata espunta la Tabella]*	Si puntualizza e si chiarisce che "I nodi di interesse distrettuale (ovvero "ambiti di interesse distrettuale") non si configurano come nodi "tematici", ma sono riferibili ad ambiti territoriali caratterizzati da problematiche complesse, individuati dal precedente aggiornamento (PGDAC.2) e per le quali detto strumento aveva indicato obiettivi ambientali specifici (comunque riferibili alla "Direttiva Acque"), che il PGDAC.3 ha riproposto. Per quanto sopra il suggerimento non può essere recepito.
AB-03	*il paesaggio quale settore condizionato/condizionante (Tabella 11 pag. 55) (corrispondente alla Tabella 11, pag. 40 del successivo Rapporto Ambientale];*	Per settori condizionati/condizionanti si intendono le attività e settori che costituiscono un "*driver di pressione*" sull'aspetto ambientale acque. Il Paesaggio, nelle valutazioni, è stato considerato (Paesaggio) quale "*fattore ambientale significativo*". Per quanto sopra il suggerimento non può essere recepito.
AB-04	*la qualità paesaggistica tra gli obiettivi specifici/strategici (Tabella 1, pag. 56, corrispondente alle Tabelle 12 e 13, pagg. 41 e 42 del successivo Rapporto Ambientale);*	Si ritiene nell'ambito del quadro degli obiettivi specifici/strategici del PGDAC.3 (che ricordiamo essere uno strumento che ha un ambito di interesse e azione specifico, quello della protezione delle acque superficiali, costiere e sotterranee) persegue la qualità paesaggistica (che si configura come una finalità generale), direttamente o indirettamente, attraverso i seguenti obiettivi specifici: OS4; OS7, OS8, OS9, OS10, OS11, OS13, OS16, OS17. Per i motivi di cui sopra il suggerimento si ritiene già recepito.
AB-04	*le aree sottoposte a tutela paesaggistica tra quelle riportate nella*	La verifica riguarda le relazioni tra gli

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
	Tabella 32 (pag. 124) (corrispondente alla Tabella 43 pagg. 244-247 del successivo Rapporto Ambientale];	obiettivi specifici che il PGDAC.3 intende perseguire direttamente con le misure previste e i principi e obiettivi generali di riferimento della pianificazione sovraordinata. Si fa presente, peraltro, che la conservazione delle aree a tutela paesaggistica, che rappresenta un dettato normativo di riferimento al Piano e all'attuazione delle sue misure, è garantita dalle procedure per la verifica della compatibilità paesaggistica (Autorizzazione paesaggistica).
AB-05	*la verifica preventiva della presenza di aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice, facendo riferimento oltre che ai portali dedicati del MiC anche ai Piani Regolatori dei territori comunali compresi nell'ambito territoriale del PGDAC.3. Inoltre, per quanto attiene agli ambiti archeologici si ricorda l'importanza di valutare l'impatto delle opere interessanti il sottosuolo con le potenzialità archeologiche del territorio, rammentando gli obblighi di legge previsti dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.*	Tale indicazione è stata recepita nel RA ed esplicitata nel capitolo 12.
AB-06	*In considerazione del fatto che il Piano Paesistico Regionale non è aggiornato, si ritiene necessario un approfondimento del quadro conoscitivo, che tenga conto anche dei contenuti del nuovo Piano in corso di redazione;*	Il RA ambientale è stato aggiornato con quanto segnalato.

1.2 Regione Lazio

1.2.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti (prot. n. 18202 del 31/08/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
LZ-A1	*questa Soprintendenza, per quanto di competenza, sottolinea che il territorio della Regione Lazio è normato dal PTPR; pertanto nella successiva fase di pianificazione, all'interno del Rapporto Ambientale, dovrà essere verificata la congruenza del PGDAC.3 con il PTPR*	Nel RA è stata effettuata la coerenza con gli obiettivi strategici della Pianificazione Paesaggistica (par. 8.1.2.2). In tal senso si evidenzia che il PGDAC.3 riconosce ai corpi idrici superficiali un ruolo decisivo per il mantenimento dei caratteri e valori del paesaggio e individua le misure volte proteggere direttamente la componente "fisica", attraverso le misure KTM2 e KTM 6 che contribuiscono alla salvaguardia delle aree a ridosso dei corpi idrici, con la costituzione di fasce tampone e tutelando i caratteri naturali del reticolo idrografico. Inoltre, devono essere evidenziate tutte quelle misure che contribuiscono al mantenimento e miglioramento delle caratteristiche idrologiche dei corpi idrici e di qualità delle acque che incidono indirettamente, ma in modo rilevante, sulle caratteristiche morfologiche e biotiche dei corsi d'acqua.
LZ-A2	*Nelle aree interessate dal Piano sono ovviamente presenti beni di cui all'art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/04, ma anche numerosi beni di cui all'art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. m) e altre. Sono anche presenti provvedimenti paesaggistici*	Si fa presente che, nell'ambito della stima della sensibilità alle trasformazioni del territorio distrettuale, il tipo e livello di approfondimento dell'analisi condotta sui

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
	dichiarativi espressi da questo Ministero o dalla Regione Lazio ai sensi della L. 1497/39 o del D. Lgs. 42/04 e beni ricognitivi, di cui all'art. 134 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/04.	beni paesaggistici vincolati (par. 8.1.2 – sez. Paesaggio) tiene conto del livello di scala del Piano; il livello di dettaglio delle misure (che ha imposto l'adozione del territorio comunale quale unità minima di analisi) e sconta una non omogeneità dei dati disponibili nelle diverse Regioni interessate. Si ritiene in ogni caso che i dati considerati ai fini della valutazione, per quanto non esaustivi, siano sufficientemente rappresentativi della sensibilità paesaggistica dei territori comunali.
LZ-A3	*Nei successivi approfondimenti andrà segnalata anche la presenza di beni di cui all'art. 10 e 13 del D. Lgs. 42/04.*	Si fa presente inoltre, che nell'ambito della stima della sensibilità alle trasformazioni (par. 8.1.2 – sez. Beni culturali), nel RA sono stati considerati anche i beni culturali artt.10 e 13 del d.lgs. n.42/2004, considerando i dati forniti dal MIC attraverso la piattaforma "vincoli in rete" (vedi sezione Beni culturali al par. 10.2.1 del RA).
LZ-A4	*Dovrà inoltre essere verificata la possibile conflittualità fra le misure identificate nel PGDAC.3 e il PTPR, in particolare per quanto riguarda la conservazione delle caratteristiche e dei valori paesaggistici dei corsi d'acqua e dei relativi argini, che potrebbero essere modificati negativamente dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.;*	Si precisa che tra i tipi di misure individuate dal PGDAC.3 non sono ricompresi interventi di manutenzione o trasformazione dei corsi d'acqua per finalità di funzionalità/sicurezza idraulica (interventi questi che attengono, più propriamente al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni). Nel PGDAC.3 sono tuttavia previsti interventi come la misura KTM 6 (tesa al miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corsi d'acqua attraverso, ad esempio, il restauro fluviale o la rimozione degli argini artificiali) e la KM7 (finalizzata al miglioramento della portata ecologica), misure, queste, che possono determinare una modificazione dello stato di fatto, a cui, però, può essere associato, nel complesso, un effetto positivo sull'aspetto paesaggistico. (Vedi par. 8.1.2.2 e Tabella 53).

1.2.2 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina (prot. n. 11054 del 31/08/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
LZ-B1	*si ribadisce la necessità di approfondire le eventuali interferenze/indicazioni con la pianificazione paesaggistica del Lazio (P.T.P.R.) che stabilisce precise indicazioni operative finalizzate alla tutela, sia rispetto ai i caratteri precipui del territorio pontino, in particolare i territori della bonifica e gli insediamenti storici sui Monti Lepini e la lungo via Appia, sia rispetto ai potenziali impatti trasformativi degli argini e lungofiume interessati dagli interventi;*	Non è possibile nell'ambito del PGDAC.3, stante la natura e scala dello strumento e l'attuale livello di progettazione e descrizione (in termini di localizzazione) delle misure, approfondire il tema delle interferenze puntuali con il quadro prescrittivo della pianificazione paesaggistica. Tale approfondimento potrà – e dovrà - essere effettuato, per ogni singola misura, in fase di

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
		progettazione, e verificata con le modalità previste dalle normative nazionali e regionali nonché dai piani paesaggistici regionali.
LZ-B2	*si ribadisce inoltre la necessità di esplicitare una mappatura dei beni architettonici e archeologici potenzialmente interessati dagli interventi, ivi comprese le aree a potenziale rischio archeologico. Il territorio pontino è interessato da una moltitudine di opere a servizio della bonifica (es. idrovore) realizzate nella prima metà del '900 che andrebbero tenute in considerazione. Inoltre è stata accertata in molti casi la presenza di insediamenti antichi sotto il livello della pianura;*	Per i motivi di cui al punto precedente, non è possibile nell'ambito del PGDAC.3 (e in questa fase) effettuare una ricognizione, per ogni singola misura, delle aree a potenziale rischio archeologico interferite. In fase di attuazione, andranno verificate, ai sensi della normativa e nel rispetto delle indicazioni della Pianificazione Paesaggistica e delle autorità competenti in materia, nelle aree direttamente o indirettamente coinvolte dagli interventi, la presenza di aree a potenziale rischio archeologico e con elementi del patrimonio storico-culturale e archeologico e ne sarà effettuata la mappatura ai fini della verifica di eventuali interferenze.

1.2.3 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale (prot. n. 11594 del 31/08/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
LZ-C1	*[Rileva] la necessità di istituire per le fasi successive della progettazione un confronto mediante tavoli tecnici (o altre modalità alternative) al fine di pervenire ad un esame più puntuale delle opere, approfondimento utile a verificare la compatibilità delle stesse con le istanze di tutela dei singoli contesti, anche in vista delle successive fasi autorizzatorie {VIA, autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice ecc.-9.*	In fase di attuazione delle opere, come evidenziato nel RA, saranno messe in atto le procedure di valutazione e autorizzazione previste dalla normativa vigente in tema di verifica della compatibilità paesaggistica dei relativi progetti.

1.2.4 Parco Archeologico di Ostia Antica (parere, reso in fase di *scoping*, prot. n. 3610 del 15/09/2021)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
LZ-D1	*necessità di istituire per le fasi successive della progettazione un confronto mediante tavoli tecnici (o altre modalità alternative) al fine di pervenire ad un esame più puntuale delle opere, approfondimento utile a verificare la compatibilità delle stesse con le istanze di tutela dei singoli contesti, anche in vista delle successive fasi autorizzatorie (VIA, autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice ecc.).*	In fase di attuazione delle opere, come evidenziato nel capitolo del RA saranno messe in atto le procedure di valutazione e autorizzazione previste dalla normativa vigente in tema di verifica della compatibilità paesaggistica dei relativi progetti (vedi il capitolo 12 del RA). Inoltre, nel caso di interventi che comportano le trasformazioni potenzialmente interferenti con le emergenze e i valori storico-culturali, paesaggistici e archeologici, in fase di progettazione preliminare (ovvero Fattibilità Tecnica ed Economica) saranno avviate le opportune interlocuzioni con gli organi preposti alla gestione e alla tutela di tali emergenze e valori al fine di definire le opportune modalità di confronto tecnico e approfondimento conoscitivo utile a

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
		verificare preventivamente la compatibilità delle soluzioni e alternative progettuali, anche in vista delle successive fasi autorizzatorie (vedi il capitolo 12 del RA).

1.3 Regione Marche

1.3.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (parere, reso in fase di *scoping*, prot. n. 21111 del 17/09/2021)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
MA-01	*In primo luogo non appare superfluo sottolineare che i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione) si configurano essi stessi come elementi di assoluta importanza per la determinazione, diretta e indiretta, della risorsa paesaggio sottoposta a tutela "ape legis"*	Il RA fa sua tale considerazione a premessa delle analisi del Fattore Paesaggio e la concretizza dal punto di vista operativo, come già evidenziato, attraverso le misure KTM2 e KTM 6 che contribuiscono alla salvaguardia delle aree a ridosso dei corpi idrici, con la costituzione di fasce tampone e tutelando i caratteri naturali del reticolo idrografico. Inoltre, devono essere evidenziate tutte quelle misure che contribuiscono al mantenimento e miglioramento delle caratteristiche idrologiche dei corpi idrici e di qualità delle acque che incidono, indirettamente ma in modo rilevante, sulle caratteristiche morfologiche e biotiche dei corsi d'acqua.
MA-02	*Le azioni del Piano dovranno necessariamente produrre un significativo miglioramento della qualità dei paesaggi fluviali, lacustri e costieri*	Il Piano in effetti persegue, tra gli altri, obiettivi ambientali il cui raggiungimento determina, direttamente o indirettamente, un miglioramento della qualità dei paesaggi fluviali, lacustri e costieri. Per quanto riguarda specificatamente le azioni del piano si veda la risposta di cui al precedente punto MA-01.
MA-03	*In presenza di interventi strutturali occorrerà prevedere alle diverse scale opportune misure atte a garantire il migliore inserimento nella realtà fisica, orografica e vegetazionale*	Tale indicazione è stata recepita nel RA ed esplicitata nel capitolo 12.
MA-04	*Si auspica che nel corso della VAS possano essere condotte idonee valutazioni sui potenziali impatti (diretti e indiretti) con i beni paesaggistici derivanti dalle azioni e misure previste dal Piano, al fine di definire le scelte maggiormente sostenibili, le quali potranno essere recepite in continuità attraverso i piani regionali di settore;*	Nell'ambito del RA, della natura gestionale del PGDAC.3, della tipologia e del livello di dettaglio progettuale delle azioni e misure in esso considerate, sono state condotte opportune analisi finalizzate a valutare il livello di attenzione/rischio per ogni aspetto ambientale significativo. Per quanto riguarda la componente "Paesaggio" tale analisi (vedi par. 10.2) si è concretizzata stimando per ogni opera la sensibilità del territorio potenzialmente coinvolto; sensibilità valutata in termini di densità di beni paesaggistici vincolati. Inoltre, nel RA, al capitolo 12 sono state identificati gli indirizzi ambientali e criteri progettuali che saranno assunti dei diversi

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
		step di sviluppo e attuazione dei singoli interventi, finalizzati ad individuare le migliori soluzioni progettuali ed evitare e limitare eventuali ricadute sul paesaggio.
MA-05	*Si sottolinea l'importanza del rispetto delle valenze paesaggistiche, panoramiche nonché storicoarchitettoniche connotanti il territorio regionale, di cui attraverso le varie forme di tutela è garantita la salvaguardia: D.Lgs. n. 42/2004, artt. 142 e 136 .*	Il Piano fa propria la considerazione dell'importanza del rispetto e tutela delle valenze paesaggistiche e la concretizza attraverso l'adozione di specifici obiettivi e misure (vedi risposta MA-01 e MA-02) a cui sono associabili ricadute positive, dirette e indirette, sul paesaggio, sulla rete ecologica, come peraltro evidenziato nel RA al capitolo 10, capitolo in cui è stata effettuata una valutazione del livello di attenzione da porre nell'attuazione delle misure del Piano in riferimento alla sensibilità paesaggistica dei territori coinvolti.
MA-06	*Il territorio regionale è sottoposto inoltre a rilevanti forme di tutela attraverso il P.P.A.R. (Piano Paesistico Ambientale Regionale}, R.E.M. (Rete Ecologica delle Marche}, P.T.C. (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali) e P.R.G. (Strumenti urbanistici comunali).*	Nell'ambito del RA è stata verifica la coerenza dello strumento rispetto agli obiettivi generali e le strategie proprie degli strumenti di governo del territorio, dell'ambiente e del paesaggio così come delineati dalla normativa comunitaria e nazionale. Nello sviluppo progettuale delle opere, le eventuali trasformazioni associate, saranno verificate rispetto alle indicazioni specifiche e al quadro prescrittivo degli strumenti di pianificazione e programmazione efficaci, in coerenza con la normativa e con quanto indicato nel capitolo 12 del RA ("*Individuazione, a valle dell'analisi degli impatti, di adeguate misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi*").
MA-07	*Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, esaminato il Rapporto Preliminare Ambienta/e, redatto ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, al fine di rispondere al dettato dei punti c, d ed f dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (definizione delle caratteristiche culturali delle aree interessate dalle opere in progetto e dell'impatto delle suddette opere sul patrimonio archeologico) e di ottimizzare la coesistenza degli interventi proposti con gli obiettivi della tutela archeologica, si richiede un approfondimento sugli impatti di tutte attività che modifichino la morfologia dei luoghi o comunque connesse con la messa in efficienza dei sistemi acquedottistici e l'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative rispetto al patrimonio archeologico, tenendo in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG} e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate*	Vedi risposta di cui al precedente punto.
MA-08	*Si anticipa sin da ora che tutti i lavori che ricadano all'interno del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dovranno essere assoggettate in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 25 del sopracitato codice.*	Tale sottolineatura, che richiama il rispetto della normativa vigente, è stata recepita esplicitamente nel RA nel capitolo 12.

1.4 Regione Molise

1.4.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise (prot. n. 10174 del 30/08/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
MO-01	*considerato che il territorio molisano incluso dal distretto si presenta ricco di beni paesaggistici e che molti beni, soprattutto aree di interesse archeologico, si attestano lungo le aree fluviali, rilevato che dette aree sono, a tutti gli effetti, beni tutelati ai sensi dell'art. 142, lett.c), del D.Lgs. 42/2004, si comunica che gli interventi di trasformazione previsti in prossimità dei corsi d'acqua sono sempre sottoposti al rilascio del nulla osta paesaggistico, per il quale il parere di questa Amministrazione assume carattere vincolante, a/l'eventuale rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004, e comunque alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.*	Tale sottolineatura che richiama il rispetto della normativa vigente riguardo la conservazione dei beni tutelati ai sensi del d.lgs. n.42/2004 e le necessarie verifiche e procedure autorizzative da attivare in fase di attuazione delle misure del PGDAC.3, è stata recepita ed esplicitata nel RA al capitolo 12.

1.5 Regione Toscana

1.5.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. n. 4310 del 17/02/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
TO-01	*il Piano interessa ambiti tutelati ai sensi della parte lii del D.lgs. 42/2004 e smi; gli interventi dovranno pertanto essere esaminati in modo puntuale e dovrà essere verificata la conformità nei confronti delle schede di ambito relative, abachi delle invarianti, schede sez. IV (art 136 del D.lgs. 42/04) nonché dei relativi articoli dell'allegato 88 del PIT-PPTR. Dovranno essere individuati i beni culturali che verranno interessati in via diretta e indiretta dagli interventi previsti dal piano.*	Come indicato esplicitamente nel RA, al capitolo 12, nelle fasi di attuazione delle singole opere che interessano, direttamente o indirettamente, ambiti tutelati ai sensi della parte III del d.lgs. n.42/2004, queste saranno sviluppate e verificate con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa e dalla pianificazione paesaggistica.
TO-02	*Per quanto attiene alla tutela archeologica, vista la densità di siti di rilevanza archeologica e paleontologica, noti in bibliografia per l'area interessata, si ritiene necessario un approfondimento mediante uno studio (realizzato da professionisti archeologi qualificati ai sensi della L. 110/2014 e successivo DM 244/2019) che tenga conto dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dell'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni della lettura della geomorfologia del territorio e alle interferenze del progetto con i beni tutelati*	Come peraltro richiamato nel RA al capitolo 12, gli interventi saranno soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 25 del d.lgs. n.50/2016.

1.6 Regione Umbria

1.6.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria (prot. n. 17172 del 01/09/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
UM-01	*l'ambito del lago Trasimeno costituito dalla zona costiera, dalle colline e le alture lungo le sponde nonché dai vari centri abitati, è tutelato ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/04 e s.m.i. per effetto di diversi provvedimenti Ministeriali. In questo quadro di rilevante bellezza paesaggistica, si evidenzia la fragilità ecosistemica delle rive del lago e delle isole, caratterizzate da una mutevole e varia orografia nonché da altrettanta compagine vegetazionale costituita da ampie porzioni di fragmiteto e di arenile, coincidente di fatto con l'immagine paesaggistica specifica e di pregio del luogo che dev'essere mantenuta;*	Si sottolinea che il PGDAC.3 persegue i suoi obiettivi anche attraverso la salvaguardia e il ripristino delle caratteristiche naturali, morfologiche e vegetazionali dei corpi idrici superficiali. In ogni caso, tale indicazione, riferita agli interventi che interesseranno l'ambito del lago Trasimeno saranno considerate in fase di definizione progettuale dei suddetti interventi.
UM-02	*l'abitato di Piediluco è tutelato ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/04 e s.m.i. per effetto dei OD. MM. del 26 gennaio 1957 e del 05 gennaio 1976; l'intera area costituisce un insieme di eccezionale bellezza paesaggistica. Inoltre l'abitato rientra tra i nuclei storici perimetrati nella strumentazione urbanistica, per cui strade e piazze sono soggette, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31521/2020, alle disposizioni di cui al/'art.10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per quanto sopra, gli interventi rientranti nella stabilizzazione della sponda settentrionale previsti nel richiamato Piano Stralcio del lago di Piediluco, dovranno essere progettati nel pieno rispetto di quell'equilibrio e dell'armonica fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura prediligendo, dunque, buone pratiche nella gestione del territorio agricolo e dei corsi d'acqua, dell'efficientamento degli impianti di depurazione operando, dunque, sulle strutture esistenti riqualificandole, nonché, per le opere di sistemazione o consolidamento dei versanti, ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica;*	Tale indicazione, riferita all'intervento di stabilizzazione che interesserà l'ambito spondale settentrionale del lago di Piediluco, sarà considerata in fase di definizione progettuale del suddetto intervento.
UM-03	*gli attraversamenti dei centri urbani il più delle volte interessano centri e nuclei storici dove, non di rado, le strutture costituenti le antiche mura si sviluppano proprio lungo le sponde dei fiumi o dei torrenti con la presenza di attraversamenti di epoca medioevale o precedenti. In tali casi, dunque, si ritiene opportuno orientare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua su opere di regimentazione o regolazione da eseguirsi possibilmente a monte o a valle di tali manufatti, limitando gli interventi a quelli strettamente necessari e, comunque, utili alla difesa dei manufatti di valenza storico-architettonica facendo ricorso, in ogni caso, a tecniche di ingegneria naturalistica o a opere di mitigazione con l'uso di materiali dell'edilizia storica;*	In merito alla natura degli interventi previsti sui corsi d'acqua si richiama quanto già evidenziato nella risposta di cui al punto LZ-04. In ogni caso, tale indicazione, riferita agli interventi sui corsi d'acqua in corrispondenza dei centri storici, sarà considerata in fase di definizione progettuale di tali opere.
UM-04	*in tutti i suddetti casi, considerata l'alta presenza di beni culturali sparsi sul territorio regionale, si ritiene essenziale che nella definizione e progettazione delle opere previste nel Piano, gli stessi vengano adeguatamente individuati e rappresenti su specifiche cartografie in rapporto all'entità ed estensione dell'intervento.*	In fase di progettazione preliminare delle misure del piano, sarà effettuata e rappresentata su cartografie, con simbologia e scala adeguata, la ricognizione puntuale di tutti i beni culturali presenti nelle aree interessate direttamente o indirettamente dagli interventi.
UM-05	*in considerazione del fatto che oltre ai siti archeologici già definiti e tutelati numerosi altri sono solo parzialmente noti o semplicemente indiziati, quando non ad oggi del tutto ignoti e non ancora individuati, si rappresenta la necessità di avviare per gli ambiti territoriali di ricaduta dei singoli progetti un'attività conoscitiva preventiva che permetta di incrementare le nostre conoscenze e, conseguentemente, di valutare compiutamente gli effetti diretti e indiretti dei vari interventi su un panorama archeologico quanto più completo possibile;* *a questo scopo si sottolinea l'importanza di dare piena e scrupolosa*	Come peraltro richiamato esplicitamente nel RA al capitolo 12, gli interventi in attuazione del Piano saranno soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico con le modalità indicate dal comma 1 dell'art. 25 del d.lgs. n.50/2016 e dal DPCM 14 febbraio 2022 ("*Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico …*").

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
	applicazione a quanto disposto in tema di procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 già a partire, come previsto dalla norma di legge, dalle fasi preliminari di progettazione e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed attualizzato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati; *in particolare, stante l'ambito della VAS in parola, si sottolinea che la tematica della Verifica preventiva de/l'interesse archeologico deve essere estesa non solo alle fasce sponda/i o contermini alla rete idrica, ma anche alla stessa estensione degli specchi d'acqua, stante l'accertato interesse archeologico, ad esempio, dei fondali dei due invasi lacustri del Trasimeno e di Piediluco, ricadenti entrambi nel territorio di competenza di questa Soprintendenza ed espressamente citati fra i destinatari di interventi del Piano.*	

1.7 Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP (prot. n. 32744 del 08/09/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
S2-01	*Nelle note pervenute dalle Soprintendenze interessate dal Piano, che spesso richiamano i pareri già espressi in fase di scoping e riportati nel contributo istruttorio dello scrivente Servizio prot. 37284 del 08.11.21, si rileva innanzitutto la difficoltà di individuare puntualmente la natura degli interventi proposti. Di conseguenza i vari Istituti preposti alla tutela del territorio e dei beni culturali in esso conservati si riservano la possibilità di avanzare ulteriori considerazioni e puntualizzazioni in sede di analisi di dettaglio dei singoli interventi, i cui effetti - e le eventuali criticità - potranno essere misurati solo sulla base di un'adeguata documentazione di progetto che consenta di valutare l'impatto delle opere previste con le potenzialità archeologiche dei vari territori dove spesso, a fronte di un numero già cospicuo di siti sottoposti a tutela, se ne contano ben più numerosi solo parzialmente noti o semplicemente indiziati. Da più parti è stata infatti sottolineata la necessità di avviare un'attività conoscitiva preventiva che consenta di valutare con maggiore accuratezza gli impatti, diretti e indiretti, che gli interventi previsti avrebbero sul patrimonio archeologico ancora in buona misura custodito nel sottosuolo.* *Considerato poi che, oltre alle aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ai siti UNESCO e a quelli elencati nei vari Piani Paesistici Regionali ovvero tutelati nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, esiste una grande quantità di dati di recente acquisizione dei quali è necessario tener conto nell'elaborazione del Piano, si richiama l'opportunità di un'interlocuzione diretta con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale*	Come già evidenziato, nel caso di interventi che comportano le trasformazioni potenzialmente interferenti con le emergenze e i valori storico-culturali, paesaggistici e archeologici, in fase di progettazione preliminare (ovvero Fattibilità Tecnica ed Economica) saranno avviate le opportune interlocuzioni con gli organi preposti alla gestione e alla tutela di tali emergenze e valori al fine di definire le opportune modalità di confronto tecnico e approfondimento conoscitivo utile a verificare preventivamente la compatibilità delle soluzioni e alternative progettuali, anche in vista delle successive fasi autorizzatorie (vedi il capitolo 12 del RA).
S2-02	*Un numero non ancora quantificato di aree archeologiche si dispone lungo o nei pressi delle aste fluviali, che in passato erano per lunghi tratti navigabili e comunque costituivano importanti vie di comunicazione, e di conseguenza anche per queste, già tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, potrà essere richiesta l'attivazione della procedura di verifica de/l'interesse archeologico*	Vedi risposta di cui al punto UM-05.

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
	ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. *Gli Istituti coinvolti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già nelle fasi preliminari di progettazione, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed attualizzato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.*	
S2-03	*Si ribadisce inoltre che la verifica preventiva dell'interesse archeologico «deve essere estesa non solo alle fasce sponda/i o contermini alla rete idrica, ma anche alla stessa estensione degli specchi d'acqua, stante l'accertato interesse archeologico, ad esempio, dei fondali dei due invasi lacustri del Trasimeno e di Piediluco [...] espressamente citati fra i destinatari di interventi del Piano».*	Vedi risposta di cui al punto UM-05.
S3-A4	*Si richiamano infine la Convenzione UNESCO del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo, ratificata in Italia con la Legge 157/2009, la Legge n. 57/2015 che ha ratificato la Convenzione Europea di La Valletta per la protezione del patrimonio archeologico, la Convenzione di Faro del 27.10.2005, ratificata in Italia con la Legge n. 133 del 01.10.2020, e naturalmente le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 2021.*	Il Quadro di riferimento normativo del RA è stato integrato tenendo conto di quanto segnalato nell'osservazione.

1.8 Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP (prot. n. 32927 del 09/09/2022)

Codice	Osservazione	Deduzioni/azioni
S3-01	*considerato che gli obiettivi generali e specifici del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto Ambientale, sono ampiamente condivisibili, questo Servizio lii, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenzia, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:* *A. la necessità di esplicitare una mappatura dei beni culturali potenzialmente interessati dagli interventi;* *B. l'approfondimento delle eventuali interferenze/incompatibilità tra gli interventi previsti nel Piano e i beni culturali in prossimità dei suddetti interventi (manutenzione ordinaria, straordinaria e nuova costruzione), in particolare quelli riguardanti gli argini e i lungo fiume;*	Per quanto riguarda il punto A, si vedano le risposte di cui ai punti LZ-B2 e UM-04. Per quanto riguarda il Punto B, si veda la risposta di cui al punto LZ-A4.
	considerato che gli attraversamenti dei centri urbani il più delle volte interessano centri e nuclei storici dove, non di rado, le strutture costituenti le antiche mura si sviluppano proprio lungo le sponde dei fiumi o dei torrenti con la presenza di attraversamenti tutelati dalla Parte II del Codice, si ritiene opportuno orientare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua su opere di regimentazione o regolazione da eseguirsi possibilmente a monte o a valle di tali manufatti, limitando gli interventi a quelli strettamente necessari e, comunque, utili alla difesa dei manufatti di valenza storico-architettonica facendo ricorso, in ogni caso, a tecniche di ingegneria naturalistica o a opere di mitigazione compatibili con l'edilizia storica;	In merito alla natura degli interventi previsti sui corsi d'acqua si richiama quanto già evidenziato nella risposta di cui al punto LZ-04. In ogni caso, l'indicazione, riferita agli interventi sui corsi d'acqua sarà considerata in fase di definizione progettuale di tali opere, come esplicitamente indicato nel RA, al capitolo 12.